

2 bis

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ufficio Legale |           |
| N. 724         | Reg. 2004 |

Bologna, 27 settembre 2004

**Oggetto: Quesito legale.**

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si fa presente quanto segue.

La l. r. n. 12/1984 prevedeva, all'art. 9, la "Commissione per la formazione della graduatoria definitiva" per l'assegnazione di alloggi E.R.P. nominata dal Presidente della Giunta Regionale; l'art. 18 della medesima legge, poi - nell'attribuire al Comune il potere di concedere alloggi "per particolari esigenze abitative -, nulla stabiliva in ordine alla possibilità di avvalersi di una Commissione che valutasse le "particolari situazioni di emergenza abitativa" (e tale disposizione è rimasta invariata, sul punto, anche dopo le modifiche apportate alla norma medesima dall'art. 3 della l.r. 25/2/2000 n. 8).

Pertanto il Comune di Bologna, con delibera consiliare O.d.G. n. 863/1986 del 7/4/1986 - proprio in considerazione di tale circostanza ("la vigente normativa in materia di E.R.P., ed in particolare la suddetta legge regionale n. 12, attribuisce al Comune altri compiti il cui espletamento è caratterizzato da discrezionalità, senza definire un organismo che sia di supporto al Sindaco, all'Assessore Delegato o al Consiglio nell'adozione dei provvedimenti conseguenti": così recita, testualmente, la suddetta delibera n. 836/1986) -, ha deciso di avvalersi di "un'apposita Commissione "casa", costituita da Consiglieri comunali e dall'Assessore delegato ai problemi del settore in questione, con il compito di esprimere pareri, per quanto qui interessa, "su: ...approvazione delle richieste di riserva degli alloggi di E.R.P. (art. 18 legge regionale n. 12/84) per quanto concerne programmi di mobilità, casi particolari, ecc." procedendo, contestualmente, alla nomina della Commissione medesima.

Tale Commissione, nella medesima composizione stabilita dalla cennata delibera n. 863/1986, è stata poi, nel tempo (vale a dire, ad ogni scadenza di mandato elettorale), rinnovata con provvedimento consiliare O.d.G. n. 84/1991: con delibera della Giunta Municipale Progr. n. 436/1996 del 21/2/1996 - essendo, nelle more, mutato il quadro delle

competenze a norma della l. n. 142/90 (circostanza di cui tale ultimo provvedimento dà espressamente atto) e, infine, con atto della Giunta Progr. n. 1542/1999 del 19/10/1999 che ne ha sempre mantenuta la stessa composizione prevista originariamente (Assessore e Consiglieri Comunali).

La l.r. n. 24/2001 dell'8/8/2001, all'art. 25, 2° comma, stabilisce che "Il Comune provvede con apposito Regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi ... disciplinando in particolare: ... h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa"; tale Regolamento è poi stato emanato con delibera consiliare O.d.G. n. 81/2002 dell'8/4/2002.

Orbene, tale Regolamento, mentre all'art. 12 - "Formazione della graduatoria definitiva" - prevede espressamente che "La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione tecnica, costituita da quattro persone esperte in materia, facenti parte dell'organico del Comune di Bologna...", al successivo art. 18 ("Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa") non menziona alcun Organismo consultivo (né politico né tecnico) di cui l'Amministrazione si debba avvalere nell'iter istruttorio di tali pratiche - (cosicché si potrebbe ipotizzare - in quanto manca una specifica previsione al riguardo - che la suddetta Commissione "casa", scaduto il mandato, possa anche non essere rinnovata).

Pertanto, al momento, l'Amministrazione potrebbe (nella propria discrezionalità riconosciuta dalla l.r. n. 24/2001 che - come si è visto - demanda ad un apposito Regolamento comunale la definizione delle procedure nell'ambito delle quali, quindi, ben potrebbe essere prevista una funzione consultiva in capo ad una Commissione) decidere di avvalersi o meno di tale funzione consultiva da parte della Commissione medesima e, al riguardo, si ritiene che tale volontà - qualora si opti per la scelta di mantenere il suddetto Organismo - dovrebbe comunque essere espressa in un atto formale di integrazione della norma regolamentare (ovviamente, di competenza del Consiglio Comunale, atto formale che, invece, potrebbe non essere necessario nell'ipotesi contraria considerato che la mancata previsione regolamentare potrebbe valere come abrogazione tacita della Commissione).

Qualora, peraltro, venisse operata la scelta di avvalersi della funzione consultiva della suddetta Commissione, sarebbe opportuno, in ogni caso, mutarne la composizione al



suddetta Commissione, sarebbe opportuno, in ogni caso, mutarne la composizione (al momento, politica) attraverso la scelta di componenti tecnici e ciò alla luce della più recente giurisprudenza - che, sebbene elaborata in materia di Commissioni di gara di appalto e di pubblici concorsi, si ritiene comunque applicabile per analogia nella specie - la quale ha avuto più volte modo di chiarire che "Le commissioni giudicatrici (sia quelle per la selezione del personale, ai sensi dell'art. 36 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, che quelle per procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 21 l. 11 febbraio 1994 n. 109) devono essere composte solo da esperti scelti per la specifica capacità tecnico-professionale, e senza la presenza di componenti con una investitura politica" (così, C.d.S., V. 27/12/2001, n. 6396) e ciò a garanzia del principio, costituzionalmente garantito, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

In tale ultima ipotesi, peraltro, è poi evidente che la nomina, di volta in volta, dei componenti della Commissione di cui trattasi sarà di competenza dirigenziale.

Per quanto riguarda, infine, il concreto operato della Commissione in oggetto e la legittimità delle scelte dalla stessa adottate con riferimento a singole situazioni di emergenza abitativa, la scrivente non è ovviamente, in grado di esprimere alcun giudizio.

AL SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI

U.I. SERVIZIO CASA

ca. Signora Prima Celommi

IL DIRETTORE

Avv. Annamaria Cupello Castagna